

**Determinazione del Dirigente del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva**

N. 32-816741/2007

**OGGETTO: Progetto:** Trasformazione di stalla per bovini in porcilaia  
**Proponente:** Azienda Agricola Pellissero Riccardo  
**Comune:** Carmagnola (TO)  
**Procedura:** Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.  
**Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

**Premesso che:**

- in data 07/05/2007 l'Azienda Agricola Pellissero Riccardo, con sede legale in Carmagnola (TO) - Via Reggenza n. 11, partita IVA 08041920011, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Costruzione di stalla per bovini e vasche in cemento armato per stoccaggio liquami e cambiamento di destinazione d'uso di una stalla presente*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 di tale Legge: "*impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, con un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 24/05/2007 è stato pubblicato sul BUR n. 21 l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 26/06/2007 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 9 L. 24 novembre 2000 n. 340;
- in sede di conferenza dei servizi sono state richieste integrazioni progettuali che sono state trasmesse in data 10/07/2007;

## **Rilevato che:**

### ***Localizzazione***

- l'azienda agricola è situata in Comune di Carmagnola presso la Cascina Montecucco a circa 1400 m ad nord est della Frazione Casanova, nei terreni contigui verso nord è presente un allevamento bovino, separato dall'azienda in oggetto da via Reggenza;
- l'area interessata dalla costruzione delle opere in progetto (Foglio n. 33, Particella n. 80) è pressoché pianeggiante a una quota di 240 m s.l.m., è accessibile mediante strade vicinali non asfaltate che si collegano alla viabilità principale, passando davanti alla cascina Monte Nero oppure alla cascina Reggenza;
- l'utilizzo del suolo nella zona è prettamente agricolo: si individuano prevalentemente coltivazioni intensive, seminativi;

### ***Stato di fatto***

- l'azienda in questione è ad indirizzo cerealicolo zootecnico ed allo stato attuale la superficie del sito è costituita da terreno coltivato a mais adiacente alla stalla esistente;
- attualmente affianca alla coltivazione del fondo l'allevamento di suini per la produzione di suino pesante, allevando suini da 30 a 160 kg con peso medio di 90 kg per circa 670 capi e circa 114 capi di bovini all'ingrasso;
- il centro aziendale è organizzato la casa colonica centrale rispetto alle varie strutture presenti:
  - a nord della abitazione è presente la stalla ante 1967 che è utilizzata per l'allevamento dei bovini (6 box per 30 unità) e come infermeria
  - a nord ovest un grande fabbricato in cemento armato prefabbricato del 1978 , ospita per la metà superficie dei suini (10 box per il magronaggio con 250 unità e 20 box per l'ingrasso con 420 unità) e per la restante i bovini (12 box per 84 unità)
- l'azienda dispone dei seguenti terreni:

3.5100 ha in proprietà	}	costituiscono la SAU aziendale;
20.1100 ha in affitto		
40.0700 ha in asservimento;		
1.4848 ha in proprietà, dove è presente il centro aziendale.		

- la superficie su cui insiste il centro aziendale non concorre alla SAU e non deve essere considerata utile allo spandimento; pertanto i terreni disponibili allo spandimento risultano essere pari a 63.6900 ha complessivi (SAU + asservimento), tali terreni riceveranno sia i liquami prodotti dall'allevamento suino che i letami prodotti dall'allevamento bovino;

### ***Progetto***

- l'intervento in progetto consiste nell'ampliamento di un allevamento, a ciclo aperto, per l'ingrasso di suini da salumificio e bovini da ristallo;
- l'impresa agricola intende razionalizzare l'uso delle costruzioni esistenti, destinando completamente i fabbricati esistenti ed utilizzati a scopo di allevamento per l'ingrasso dei bovini con la realizzazione di ulteriori 20 box e la costruzione di una nuova stalla da destinare esclusivamente all'allevamento suino;
- a tal fine verranno costruite:
  - una stalla per suini (porcilaia) di dimensioni di 76,75 m × 17,20 m, internamente separata in 3 settori: uno per il magronaggio e i restanti per la fase di ingrasso;
  - una vasca fuori terra di volume 483,8 m<sup>3</sup> (diametro interno pari a 11,10 m ed altezza pari a 5 m), per il contenimento dei liquami "freschi";

- una vasca fuori terra di volume 1935.4 mc (diametro interno pari a 22.20 m ed altezza pari a 5 m), per avere una capacità di stoccaggio complessiva pari ai liquami prodotti in 180 giorni;
- l'infermeria per i suini
- un accesso secondario
- il completamento della recinzione in aderenza al nuovo fabbricato porcilaia
- una struttura per la conservazione delle carcasse;
- l'aumento del numero di silos verticali in vetro resina per la conservazione dei mangimi.

- la stalla attualmente presente verrà destinata esclusivamente all'allevamento di bovini da carne, a tal fine il settore in cui sono allevati i suini verrà demolito, pavimentato ed infine verrà suddiviso in box per i bovini, per una superficie utile totale pari a 848.8 mq;
- La porcilaia avrà una superficie utile di 969.39 mq, sarà suddivisa in 60 box con pavimentazione totalmente grigliata, separati da setti in muratura, al centro vi sarà un corridoio largo 80 cm;
- 12 dei 60 box previsti (con dimensione di 17.66 m<sup>2</sup> ciascuno) saranno impiegati per il magronaggio dei suinetti in ingresso, sono previsti ingressi di 372 suinetti ed una mortalità del 5% circa, i rimanenti 48 box verranno impiegati per il finissaggio dei suini;
- la fase di magronaggio viene fatta durare 2 mesi, la fase successiva invece 4 mesi, per tale ragione la capienza in capi dei box destinati all'ingrasso è pari a circa il doppio dei suinetti in ingresso (al netto della mortalità);
- l'aerazione (ventilazione naturale) sarà garantita da apposite fenestrature (25 finestre su ciascun lato lungo della stalla, con dimensioni 2.4 mq e da aperture a cupolino sul colmo del tetto. È previsto un sistema di apertura regolato da sonde interne che misurano la temperatura;
- le deiezioni percoleranno il grigliato ricadendo nella sottostante pavimentazione dove vi è un sistema di canali che convoglieranno i liquami (sistema vacuum) nella prima vasca e da qui, dopo 45 giorni per garantire la "sanitizzazione" dell'effluente, sono convogliati nella seconda vasca;
- il volume utile della prima vasca, (437.2 mc) si dichiara che è tale da garantire il contenimento dei liquami prodotti in 45 giorni; il volume utile della seconda vasca è 1780.5 mc dichiarato pari alla produzione di liquame in non meno di 145 gg;
- viene garantito un franco di sicurezza di 40 cm tra il livello massimo del battente liquido ed il bordo della vasca stessa per fare fronte ad eventi pluviometrici improvvisi ed imprevedibili (non sono state eseguite valutazioni basate sui dati pluviometrici);
- l'allevamento ospiterà 720 suini grassi da salumificio e 372 magroncelli/magroni. I numero di capi bovini da ristallo, destinati quindi all'ingrasso, sarà pari a 254;
- l'occupazione dichiarata delle stalle, sia dei bovini che dei suini, sarà pari a 345 giorni all'anno;

### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute note da parte di:

- ARPA – Dipartimento di Torino
- Area Risorse Idriche e qualità dell'Aria – Ufficio di Coordinamento IPPC della Provincia di Torino
- Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino
- Servizio Gestione Risorse idriche della Provincia di Torino
- Servizio Grandi Infrastrutture e Viabilità

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

*1. dal punto di vista amministrativo:*

- l'Azienda Agricola attualmente non è, ai sensi del D.Lgs. 152/06, LR 13/90 e LR 48/93, autorizzata allo spandimento su suolo agricolo di liquami zootecnici;
- non risultano autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 allo scarico dei reflui domestici provenienti dalla casa colonica o da eventuali altri edifici;
- non risulta autorizzato il pozzo aziendale ad uso zootecnico;
- dovrà essere rilasciato Permesso di Costruire da parte del Comune di Carmagnola;
- l'azienda, anche a seguito della realizzazione del progetto, non sarà soggetta alla normativa IPPC, in quanto il numero di posti per suini sarà inferiore alla soglia prevista dall'allegato I del D.lgs 59/05 al punto 6.6 b) "Allevamenti intensivi con più di 2000 posti suini";

*2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:*

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;
- in riferimento all'intervento in oggetto non sono emersi elementi di particolare criticità e di contrasto con i propositi generali di tutela espressi dal P.T.C. all'art. 4.2.2 e rientra tra le attività agricole ex art. 25 della L.R. 56/77;
- l'area interessata dal progetto di ampliamento aziendale rientra, in base alle indicazioni del P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, esclusivamente all'interno delle aree destinate ad uso agricolo;
- i terreni utilizzati dall'azienda non sono classificati come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della D.P.G.R. n. 9/R del 2002;

*3. dal punto di vista progettuale:*

- i dati progettuali relativi agli interventi proposti si sono in generale rilevati frammentari ed a volte incongrui;
- nella relazione tecnica viene indicato genericamente che verranno rispettate tutte le normative in merito alla tutela ambientale, in particolare quanto disposto dal Codice di Buona Pratica Agricola e dalle Migliori Tecniche Disponibili previste per l'applicazione del D. Lgs. 59/05/99 in merito alla Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC), ed in materia di protezione dei suini in allevamento dei DD.LL.vi 146/01 e 53/2004, ma senza che queste siano contestualizzate;
- nella relazione tecnica poco si evidenzia sulle tipologie di alimenti somministrati in particolare per la riduzione dell'azoto e del fosforo escreti dagli animali; si presume che venga eseguita la cosiddetta alimentazione per fasi (la tipologia di alimentazione varia in base alla fase di allevamento del suino);

*Rimozione liquami*

- il sistema di rimozione vacuum che si intende adottare rientra tra le migliori tecnologie disponibili ed è in grado di permettere una buona riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera e contribuire a migliorare il benessere animale rispetto al sistema tradizionale delle fosse sottogrigliato; è comunque fondamentale che tale soluzione sia gestita in modo corretto prevedendo una rimozione rapida e frequente dei liquami almeno ogni 4-7 giorni;
- dovranno essere verificati i requisiti per il corretto funzionamento del sistema, legati in particolare ai diametri dei collettori ed al numero di bocche di scarico; la letteratura scientifica e le linee guida ministeriali riportano i seguenti dati:
  - deve essere prevista una bocca di scarico sul fondo della fossa ogni 10 mq circa
  - le vasche devono essere realizzate con il fondo piano: una leggera pendenza radiale è

consentita solo verso le bocche di scarico

- il collettore centrale dovrebbe avere un diametro di 200 mm ed una pendenza modesta verso lo scarico finale
- le misure di progetto dovranno considerare le dimensioni della vasca e la lunghezza dei vari tratti di tubazione;

#### *Vasche stoccaggio liquami*

- si evidenzia che il punto di immissione dei liquami nelle vasche di stoccaggio deve trovarsi al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di ridurre la rottura della crosta superficiale durante le operazioni di rilancio in vasca; per tale motivo le tubazioni che scaricano nelle vasche devono essere prolungate fino al livello del fondo della vasca stessa;
- l'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti;
- si richiama all'adozione di doppie valvole o sistemi equivalenti su tutti i punti di prelievo al fine di evitare sversamenti accidentali nelle operazioni di carico e scarico liquami;
- non vengono definite le modalità di pulizia e di manutenzione delle vasche di stoccaggio;
- si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia delle vasche con cadenza annuale per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse) nonché la tenuta di un registro indicante le fasi in cui si trovano le due vasche (riempimento/svuotamento) e la data di inizio della fase;

#### *Calcoli di verifica in merito agli stoccaggi ed ai terreni necessari allo spandimento liquami*

- i calcoli di verifica che seguono sono eseguiti sui dati presentati e vengono utilizzate le tabelle della D. G. R. 30 dicembre 1991 n. 48-12028 ("Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali") e del Decreto 07/04/2006 ("Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"), tale Decreto è di imminente recepimento regionale e le tabelle allegate non si discostano da quelle presenti nella D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R.
- si impiegano i seguenti pesi medi per capo:
  - magroncello/magrone 60 kg/capo,
  - suino grasso da salumificio 120 kg/capo;
  - presenza media in allevamento: 345 giorni

#### Stoccaggio liquami

- tali valori utilizzati nella relazione tecnica, pur non essendo strettamente contemplati dalle tabelle delle norme sopra citate sono congrui agli scopi di stima del volume di liquami prodotto e dell'azoto escretorio;
- poiché il liquame è riferito alle tonnellate di peso vivo presenti mediamente in un anno, avremo 
$$\frac{372 \times 60 + 720 \times 120}{1000} \times \frac{345}{365} = 102.76 \text{ t p.v.}$$
- dalle tabelle allegate al Decreto 07/04/2006 risulta che nel caso di stabulazione dei suini in box multiplo con pavimento totalmente fessurato viene prodotto un volume di liquame pari a  $37 \frac{m^3}{tp.v. \times a}$  e pertanto avremo nel caso in oggetto:  $102.76 \times 37 = 3802 \frac{m^3}{a}$
- per il contenimento dei liquami prodotti in 180 gg. occorre quindi uno stoccaggio di volume almeno pari a 1901 m<sup>3</sup> circa, i volumi utili delle vasche di stoccaggio risultano sufficienti a tale fine;

- la DGR 48-12028/91 valuta il volume di liquame prodotto per capo suino, pertanto le tonnellate di peso vivo devono essere trasformate in numero di capi e.g. di 100 kg di peso (la scelta del peso del capo è indifferente in quanto la tabella della DGR è stata fatta ipotizzando una linearità diretta tra peso del capo e quantità di liquame prodotto e azoto escreto):  $\frac{102.76}{0.1} = 1027.6$  numero di capi di 100 kg

mediamente presenti in un anno;

- secondo tabella un suino da 100 kg produce  $3.83 \frac{m^3}{a}$  di liquame, pertanto in un anno sono prodotti:

$1027.6 \times 3.83 = 3936 m^3$  di liquame al 6.00% di sostanza secca;

- anche in tale caso il volume utile delle vasche di stoccaggio garantisce uno stoccaggio pari ad almeno 180 gg;

### Stoccaggio letami

- a regime l'allevamento consterà oltre che dei suini, anche di 254 capi bovini da ristallo allevati su lettiera permanente;

- poiché la DGR non possiede tabelle per il calcolo del volume di letame prodotto, in quanto norma esclusivamente i liquami, per il calcolo del volume dei letami bovini si è utilizzata la tabella I dell'allegato I al Decreto 7 aprile 2006.

- i dati di partenza sono pertanto:

- 254 bovini da carne;

- 345 giorni di occupazione della stalla;

-  $350 \frac{kg}{capo}$  peso vivo medio (dati presenti nella tabella citata, i progettisti hanno impiegato invece 400 kg);

-  $38.8 \frac{m^3}{tp.v. \times anno}$  volume di letame prodotto per stabulazione libera su lettiera inclinata.

- si ha quindi:  $\frac{254 \times 350}{1000} = 88.9 tp.v.$  ;  $88.9 \times 38.8 \frac{345}{365} = 3260 \frac{m^3}{anno}$  ;

- prevedendo uno stoccaggio di 120 gg si ha la necessità di avere:  $\frac{3260}{3} = 1087 m^3$  di stoccaggio;

- poiché è consentito conteggiare il letame presente in stalla per un'altezza massima di 60 cm, il volume di stoccaggio utile che può essere attribuito alla stalla è:  $848.8 \times 0.60 = 509 m^3$  .

- rimangono  $1087 - 509 = 578 m^3$  da stoccare su platea, all'art. 7 comma 3 del Decreto viene indicato che il fattore con cui dividere il volume di letame è 2 (ovvero si considera per il letame in cumulo su platea una altezza media pari a 2 m), quindi otteniamo :  $\frac{578}{2} = 289 m^2$  ;

- l'esistente platea di stoccaggio di circa 344 mq sembrerebbe garantire uno stoccaggio di 120 giorni del letame ma, in base alle considerazioni emerse durante la conferenza dei servizi a riguardo dei 60 cm di lettiera quali stoccaggio, si ritiene accettabile la proposta del proponente di ampliare la platea di stoccaggio di ulteriori 100 mq;

### Azoto prodotto

- il Decreto 07/04/2006 valuta l'azoto al campo al netto delle perdite, poiché viene stimato un valore di

$110 \frac{kgN}{tp.v. \times a}$  avremo:  $102.76 \times 110 = 11303.6 \frac{kgN}{a}$  e poiché nel decreto è prevista, per le aree non vulnerabili ai nitrati, una dose per ha pari a  $340 \frac{kgN}{ha \times a}$ , il terreno necessario sarà pari a:

$$\frac{11303.6}{340} = 33.2ha;$$

- la DGR 48 indica un valore di  $4.29 \frac{kgN}{m^3}$  per un liquame suino al 6.00% in s.s., per i m<sup>3</sup> di liquame prima determinati e pertanto si avranno:  $3936 \times 4.29 = 16885.4 \frac{kgN}{a}$ ;

- per il calcolo dell'azoto derivante dall'allevamento bovino si impiega la Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto 07/04/2006, in cui per i bovini all'ingrasso è indicato una quantità di azoto al campo pari a:

$$33.6 \frac{kgN}{capo \times anno}$$

- la quantità di azoto prodotta annualmente dall'allevamento bovino (anche in tale caso è indicata una occupazione di 345 gg. per anno) è pari a:  $254 \times 33.6 \times \frac{345}{365} = 8067 \frac{kgN}{a}$ . (l'impiego della tabella

allegata alla DGR porterebbe a stimare una quantità di azoto prodotta per capo pari a circa  $60 \frac{kgN}{capo \times a}$ , probabilmente eccessivamente sovrastimata in quanto non considera le perdite di azoto durante la maturazione del letame);

- la quantità di azoto prodotta globalmente dall'allevamento risulta essere compatibile con la quantità di terreni a disposizione dell'azienda per lo spandimento, infatti nelle integrazioni viene distinto il terreno in base alla tessitura prevista dalla DGR, ottenendo la quantità massima di azoto che i terreni possono in toto sostenere:  $25940 \frac{kgN}{anno}$ ;

- tale quantità è confrontabile con quella calcolata  $16885 + 8067 = 24952 \frac{kgN}{anno}$ ;

- in conclusione si può affermare che sia le dimensioni degli stoccaggi (letami e liquami), sia il terreno a disposizione degli spandimenti agronomici, sembrano essere sufficienti ad una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento;

#### *Spandimenti agronomici*

- l'Azienda Agricola Odetto Giuliano attualmente non è, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., autorizzata allo spandimento su suolo agricolo di liquami zootecnici;

- come richiesto dal Servizio Gestione Risorse Idriche, titolare del rilascio dell'autorizzazione, il calcolo dei liquami dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito dalla D. G. R. 30 dicembre 1991 n. 48-12028;

- si ritiene opportuno pianificare in fase di spandimento la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i

dettami della corretta pratica agronomica;

- assicurare sempre, come previsto in progetto, una corretta tecnica di applicazione dei reflui zootecnici mediante una distribuzione rasoterra per bande ed incorporazione nel terreno entro le quattro/sei ore successive allo spandimento. Dato che su prati permanenti ed in presenza di colture emergenti non è possibile con questa tecnica l'incorporazione nel terreno dei reflui, si potrebbe in questi casi valutare la possibilità di usare sistemi di distribuzione interrata in copertura. Con questi sistemi l'interramento del liquame può essere effettuato prima della chiusura della fila su mais in concomitanza della sarchiatura o della rincalzatura, e su prato con un minimo danneggiamento della cotica stessa. In periodi di post-raccolta e pre-semina, in alternativa alla distribuzione rasoterra per bande, si potrebbe inoltre prevedere l'uso di sistemi di interramento che permettono di distribuire il liquame direttamente nel primo strato di terreno;
- nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, dovrebbe favorirsi la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops, colture intercalari, di copertura, ecc...
- occorre evidenziare la presenza di corpi idrici e specchi di acqua all'intorno del sito di spandimento sui terreni in asservimento, in particolare a nord della cascina Malvira dove è presente uno specchio d'acqua che ha come affluente Rio della Peschiera ed effluente Rio Stellone, potrebbero essere presenti lembi di vegetazione spontanea ripariali;
- deve quindi essere verificata la possibilità di spandimento su tutti i terreni a nord della Cascina Malvira che potrebbero ricadere nelle fasce di rispetto dei Rii sopra citati;

#### *Scarichi*

- l'azienda non è servita dalla pubblica fognatura e non è chiaro dove recapitino i reflui ivi prodotti. L'autorizzazione per lo scarico delle case coloniche è di competenza comunale, tuttavia incorporando dal punto di vista amministrativo anche lo scarico produttivo la competenza spetta alla Provincia;
- non è chiaro se nell'insediamento, sia per la parte esistente che per la parte in progetto, vi sia lo scarico di altri reflui e non è possibile individuare l'esatta ubicazione degli eventuali punti di immissione delle acque meteoriche; dovrà pertanto essere fornita una planimetria completa delle canalizzazioni dei reflui, delle acque meteoriche, delle acque di abbeveraggio e di quelle in uso alla civile abitazione, nonché i percorsi dei liquami;
- sono necessari maggiori dettagli sul "fosso scolatore" da intubare indicato in planimetria al fine di chiarire le sue caratteristiche, se sia naturale od artificiale, se esiste un gestore dello stesso e verificare la compatibilità dell'intervento con quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 152/06 e dalle norme in materia;
- si ritiene necessario il contenimento dei liquidi di sgrondo delle trincee del silomais mediante loro invio nella vasca di stoccaggio dei liquami o dei colaticci del letamaio;

#### *4. dal punto di vista ambientale:*

##### *Emissione di cattivi odori in atmosfera*

- risulta necessario focalizzare l'attenzione sul problema specifico delle emissioni odorigene dalle vasche e dalle stalle. Poiché questa problematica risulta difficilmente valutabile in termini previsionali, si ritiene maggiormente proficuo progettare adeguate tecniche di mitigazione, che potranno essere valutate in sede di rilascio di permesso di costruire, con l'eventuale supporto dell'Organo Tecnico Provinciale in materia di VIA;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre tener conto del

contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;

- dall'analisi della direzione dei venti prevalenti si evidenzia che non sono presenti centri abitati sottovento in prossimità del centro aziendale;
- in ogni caso si ritiene opportuno che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi previsti e prescritti per consentire di limitare il più possibile la propagazione di odori molesti ed al fine di una migliore utilizzazione agronomica dei liquami;

#### *Acque superficiali e sotterranee*

- le maggiori criticità ambientali rilevate risultano essere la limitata soggiacenza della falda, e l'area di intervento ove il suolo (sia il topsoil che il subsoil) ha tessitura franco-sabbiosa con scarsa protezione della falda;
- occorre verificare la soggiacenza della falda nelle aree interessate allo spandimento dei liquami, ricordando che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami su terreni in cui la falda abbia soggiacenza inferiore a 1,5 metri;
- occorre inoltre verificare della presenza e ubicazione di pozzi idropotabili con indicate le relative fasce di rispetto nelle quali, si ricorda che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami;

#### *Uso del suolo*

- i terreni su cui verranno costruite le opere in progetto non potranno più essere coltivati ed è prevedibile una riduzione della capacità d'uso del suolo. Peraltro viene indicato che il terreno sul quale verrà costruito il nuovo capannone è costituito da terra battuta non coltivata (almeno per la parte tra il fosso di allontanamento delle acque meteoriche ed il centro aziendale);
- il suolo fertile asportato per le fondazioni deve essere ridistribuito su lotti ove necessiti aumentare il franco di coltivazione;

#### *Viabilità*

- è prevedibile un aumento del traffico sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio (trasporto mangimi e suini) ma non sono evidenziate criticità alla viabilità esistente;
- non sono evidenziate necessità in merito alla manutenzione delle opere viarie;

#### *Barriere verdi*

- per quanto riguarda l'impatto sul paesaggio conseguente all'inserimento in area agricola di fabbricati viene prevista come mitigazione la piantumazione di essenze arboree tali da costituire una barriera verde: negli elaborati grafici viene indicato un filare indicando che verrà utilizzato probabilmente l'ontano;
- per un corretto inserimento paesaggistico e per creare un confinamento dell'area oggetto del progetto si ritiene opportuna la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva di spessore minimo 5 m, utilizzando specie di latifoglie autoctone; per quanto riguarda le specie arboree si consigliano a titolo indicativo non esaustivo *Fraxinus excelsior*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Salix alba*, *Quercus robur*, *Prunus avium*, per le specie arbustive *Crataegus monogyna*, *Euonymus europaeus*, *Viburnum opulus*, *Salix viminalis*, *Sambucus nigra*;
- le dimensioni, la quantità e la qualità delle essenze scelte deve essere tale da garantire la costituzione di una barriera compatta nell'arco di 5 anni, le eventuali fallanze devono essere tempestivamente sostituite (al più tardi entro il periodo che l'agronomo indica essere il migliore per la messa a dimora dell'essenza scelta);

- questa barriera necessaria attorno alle nuove costruzioni (vasche di stoccaggio e porcilaia), si ritiene debba estesa a tutto il perimetro del centro aziendale (ove possibile) in modo da essere ricompresa nelle azioni di mitigazione e compensazione dell'opera;

**Ritenuto:**

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto**

- chiarire la posizione autorizzatoria circa il pozzo aziendale ad uso zootecnico;
- i calcoli relativi all'autorizzazione allo spandimento su suolo agricolo di liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs. 152/06, LR 13/90 e LR 48/93 dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla D. G. R. 30 dicembre 1991 n. 48-12028;
- gli scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- fornire una planimetria completa delle canalizzazioni dei reflui, delle acque meteoriche, delle acque di abbeveraggio e di quelle in uso alla civile abitazione, nonché i percorsi dei liquami;
- sono necessari maggiori dettagli sul "fosso scolatore" da intubare indicato in planimetria al fine di chiarire le sue caratteristiche, se sia naturale od artificiale, se esiste un gestore dello stesso e verificare la compatibilità dell'intervento con quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 152/06 e dalle norme in materia;
- dovranno essere verificati i requisiti per il corretto funzionamento del sistema vacuum, legati in particolare ai diametri dei collettori ed al numero di bocche di scarico:
  - deve essere prevista una bocca di scarico sul fondo della fossa ogni 10 mq circa
  - le vasche devono essere realizzate con il fondo piano: una leggera pendenza radiale è consentita solo verso le bocche di scarico
  - il collettore centrale dovrebbe avere un diametro di 200 mm ed una pendenza modesta verso lo scarico finale
  - le misure di progetto dovranno considerare le dimensioni della vasca e la lunghezza dei vari tratti di tubazione;
- il punto di immissione dei liquami nelle vasche di stoccaggio deve trovarsi al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di ridurre la rottura della crosta superficiale durante le operazioni di rilancio in

vasca; per tale motivo le tubazioni che scaricano nelle vasche devono essere prolungate fino al livello del fondo della vasca stessa;

- si richiama all'adozione di doppie valvole o sistemi equivalenti su tutti i punti di prelievo al fine di evitare sversamenti accidentali nelle operazioni di carico e scarico liquami;

- prevedere sistemi di gestione della risorsa idrica approvvigionata (saracinesche e tubazioni di distribuzione dell'acqua) dotati di chiusure automatiche;

- prevedere una adeguata pavimentazione anche intorno alle vasche, in particolare se si sceglie un tipo di agitatore collegato alla trattrice, e agli ingressi della stalla;

- prevedere una piazzola adeguatamente pavimentata e con un pozzetto di raccolta acque per poter effettuare le operazioni di lavaggio degli automezzi e delle attrezzature agricole. Le acque di lavaggio dovranno quindi essere correttamente smaltite;

- dotare i capannoni e le pertinenze di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire, in ogni caso, negli stoccaggi dei liquami;

- contenere i liquidi di sgrondo delle trincee del silomais mediante loro invio nella vasca di stoccaggio dei liquami o dei colaticci del letamaio;

- evitare la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate, fatto salvo quanto strettamente necessario ai fini della conformità delle norme igienico-sanitarie di settore.

- prevedere in progetto il rispetto dei DD.LL.vi 146/01 e 53/2004 in materia di protezione dei suini in allevamento, con particolare riferimento agli spazi minimi garantiti ed alle caratteristiche della pavimentazione grigliata che non può essere la stessa (secondo le norme sopra citate) per suini di dimensioni diverse come lo sono quelli che, acquisiti dopo lo svezzamento, rimangono da classificarsi come "suinetti" prima di poter acquisire la taglia definita di "magrone";

- valutare la possibilità di ampliamento dell'esistente platea di stoccaggio letami;

### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione**

- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale e Attività Estrattive;

- adottare tutti gli intendimenti tecnici e gestionali necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli sia in fase di stabulazione e stoccaggio sia in fase di spandimento;

- assicurare da subito l'additivazione ai liquami di acceleratori di processo di ossidazione quali enzimi, perfosfati, biocatalizzatori o promotori di crescita batterica;

- prevedere per il sistema vacuum una rimozione rapida e frequente dei liquami almeno ogni 4-7 giorni;
- l'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti;
- garantire la corretta gestione del liquame prevedendo un sistema di gestione e di stoccaggio finale funzionale all'autodisinfezione ed alla stabilizzazione del liquame per cui occorre prevedere che, per un periodo di almeno 45 giorni nel liquame stoccato non venga aggiunto liquame fresco, in modo che i tempi di stabilizzazione minimi siano sempre garantiti;
- la gestione del liquame deve avvenire in modo da consentire la formazione della crosta superficiale (come in precedenza evidenziato, l'alimentazione delle vasche di stoccaggio deve avvenire sul fondo delle stesse in modo da evitare rimescolamenti e la rottura della crosta);
- si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia delle vasche con cadenza annuale per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse) nonché la tenuta di un registro indicante le fasi in cui si trovano le due vasche (riempimento/svuotamento) e la data di inizio della fase;
- eseguire la cosiddetta alimentazione per fasi (la tipologia di alimentazione varia in base alla fase di allevamento del suino) e valutare, in riferimento alle tipologie di alimenti somministrati, qualche metodo per la riduzione di N e P escreti nei liquami quali ad esempio l'uso di integratori o di fitasi;
- per quanto riguarda la concimaia destinata allo stoccaggio dei materiali palabili è necessario assicurare la formazione di un cumulo di altezza non superiore ai 2 m ed assicurare almeno tre settimane di maturazione prima del suo impiego; in considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta, collettamento e stoccaggio dei liquidi di sgrondo;
- pianificare in fase di spandimento la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica;
- assicurare, come previsto in progetto, una corretta tecnica di applicazione dei reflui zootecnici mediante una distribuzione rasoterra per bande ed incorporazione nel terreno entro le quattro/sei ore successive allo spandimento. Dato che su prati permanenti ed in presenza di colture emergenti non è possibile con questa tecnica l'incorporazione nel terreno dei reflui, si potrebbe in questi casi valutare la possibilità di usare sistemi di distribuzione interrata in copertura. Con questi sistemi l'interramento del liquame può essere effettuato prima della chiusura della fila su mais in concomitanza della sarchiatura o della rincalzatura, e su prato con un minimo danneggiamento della cotica stessa. In periodi di post-raccolta e pre-semina, in alternativa alla distribuzione rasoterra per bande, si potrebbe inoltre prevedere l'uso di sistemi di interramento che permettono di distribuire il liquame direttamente nel primo strato di terreno;
- nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, dovrebbe favorirsi la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops,

colture intercalari, di copertura, ecc...

- verificare la soggiacenza della falda nelle aree interessate allo spandimento dei liquami, ricordando che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami su terreni in cui la falda abbia soggiacenza inferiore a 1,5 metri;
- verificare la presenza e ubicazione di pozzi idropotabili con indicate le relative fasce di rispetto nelle quali, si ricorda che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami;
- deve essere verificata la possibilità di spandimento su tutti i terreni a nord della Cascina Malvira che potrebbero ricadere nelle fasce di rispetto dei Rii Peschiera e Stellone;
- per un corretto inserimento paesaggistico e per creare un confinamento dell'area oggetto del progetto si ritiene opportuna la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva di spessore minimo 5 m, utilizzando specie di latifoglie autoctone; per quanto riguarda le specie arboree si consigliano a titolo indicativo non esaustivo *Fraxinus excelsior*, *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Salix alba*, *Quercus robur*, *Prunus avium*, per le specie arbustive *Crataegus monogyna*, *Euonymus europaeus*, *Viburnum opulus*, *Salix viminalis*, *Sambucus nigra*;
- le dimensioni, la quantità e la qualità delle essenze scelte deve essere tale da garantire la costituzione di una barriera compatta nell'arco di 5 anni, le eventuali fallanze devono essere tempestivamente sostituite (al più tardi entro il periodo che l'agronomo indica essere il migliore per la messa a dimora dell'essenza scelta);
- questa barriera necessaria attorno alle nuove costruzioni (vasche di stoccaggio e porcilaia), si ritiene debba estesa a tutto il perimetro del centro aziendale (ove possibile) in modo da essere ricompresa nelle azioni di mitigazione e compensazione dell'opera;
- il suolo fertile asportato per le fondazioni deve essere ridistribuito su lotti ove necessiti aumentare il franco di coltivazione;

### **Adempimenti**

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure *prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio*, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione

Ai fini dell'istruttoria relativa al permesso di costruire il Comune di Carmagnola potrà avvalersi del supporto dell'Organo Tecnico per la VIA della Provincia di Torino per la valutazione degli elaborati ed approfondimenti richiesti con la presente determinazione e qualora non strettamente di competenza comunale o dell'Asl;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;

Visti i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino

Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998,

**Visti:**

- L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- D.Lgs 152/06 *“Norme in materia ambientale”*
- Codice di Buona Pratica Agricola” approvato con D.M. 19 aprile 1999.
- D.G. R. 30 dicembre 1991 n. 48-12028 *“Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali”*;
- Decreto Ministeriale 07/04/2006 *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”* ;
- DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/r *“Regolamento regionale recante designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione”*
- *gli articoli 40 e 41 dello Statuto*

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Costruzione di stalla per bovini e vasche in cemento armato per stoccaggio liquami e cambiamento di destinazione d'uso di una stalla presente ”* presentato dall'Azienda Agricola l'Azienda Agricola Pellissero Riccardo, con sede legale in Carmagnola (TO) - Via Reggenza n. 11, partita IVA 08041920011, dalla Fase di Valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa, che sinteticamente si richiamano:

- ✓ Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto
- ✓ Prescrizioni per la realizzazione/gestione
- ✓ Adempimenti



Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e depositato presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 20/07/2007

SC

**Il Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*